

ESTRATTO DAL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 [19.10.2012 – Supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta ufficiale] – **Convertito in Legge 221** – 17.12.2012 – G.U. 11.01.2013

➡ I corsivi sono le novazioni apportate dalla Legge di conversione.

Ulteriori Misure urgenti per la crescita del Paese

SEZIONE VIII – ASSICURAZIONI, MUTUALITÀ E MERCATO FINANZIARIO

Art. 22 – Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo

Comma 8. Al fine di favorire una più efficace gestione dei rapporti contrattuali assicurativi anche in via telematica, entro **90 giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS, sentite l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici – ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, stabilisce con apposito regolamento le modalità secondo cui, entro i successivi **60 giorni**, nell'ambito dei requisiti organizzativi di cui all'art. 30 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, **le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita e danni prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate a ciascun contraente, accedibili mediante sistemi di accesso controllato, tramite le quali sia possibile consultare le coperture in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze, e, limitatamente alle polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate.**

ESTRATTO DAGLI ESITI DELLA PUBBLICA CONSULTAZIONE PROVVEDIMENTO IVASS n° 7 (16.07.2013)

In linea con la norma primaria, il Provvedimento prevede una funzione informativa dell'area riservata. Resta salva la facoltà per l'impresa di rendere disponibili funzioni ulteriori, quali il **pagamento dei premi**, attivando adeguati sistemi di sicurezza.

È rimessa alla autonomia e responsabilità dell'impresa l'individuazione delle concrete misure di sicurezza e protezione dell'area che garantiscano l'integrità e riservatezza dei dati, nonché l'utilizzo dell'area per funzioni ulteriori rispetto a quelle informative minime.

ESTRATTI DAL REGOLAMENTO N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DELLA PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI ASSICURATIVI, DI CUI AL TITOLO XIII DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

➡ **MODIFICATO** DAL PROVVEDIMENTO ISVAP DEL 25 FEBBRAIO 2011 N. 2880 E **DAL PROVVEDIMENTO IVASS DEL 16 LUGLIO 2013 n. 7**. LE MODIFICHE SONO RIPORTATE IN **CORSIVO**.

Parte I Disposizioni di carattere generale

Art. 3 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e disciplina il contenuto del Fascicolo informativo e lo schema della Scheda sintetica e della Nota informativa.

2. Non si applicano alle imprese di assicurazione comunitarie gli articoli 4 comma 6, 11 e 12, per le disposizioni relative alla pubblicazione sul sito *internet*, 20 comma 5 ad eccezione dei contratti relativi all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché gli articoli 22, 23 comma 2, 24 comma 2, 26, per le disposizioni relative alla pubblicazione sul sito *internet*, 34 commi 1, 2 e 4, 38 per la parte relativa alla archiviazione e conservazione dei documenti, *gli articoli 38 bis, 38 ter, 38 quater e 38 quinquies ad eccezione dei contratti relativi all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti*, 46 e 51.

3. Il presente Regolamento disciplina, altresì, la pubblicità dei prodotti assicurativi.

TITOLO IV (Titolo inserito dall'articolo 2 del **Provvedimento IVASS n. 7** del 16 luglio 2013.)

Informativa via web al contraente

Art. 38 bis (Aree riservate nei siti internet)

1. Le imprese prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate attraverso le quali ciascun contraente può accedere alla propria posizione assicurativa e consultare almeno :

- a)** le coperture assicurative in essere ;
- b)** le condizioni contrattuali sottoscritte ;
- c)** lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze ;
- d)** per le polizze vita, incluse le polizze *unit linked* e *index linked*, e per le operazioni di capitalizzazione, anche il valore di riscatto della polizza ;
- e)** per le polizze vita *unit linked* e *index linked*, anche il valore della posizione sulla base della valorizzazione corrente delle quote o del valore di riferimento ;
- f)** per i contratti di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore, anche l'attestazione sullo stato del rischio.

2. L'informativa di cui al comma **1** comprende l'indicazione dei massimali, del valore del bene oggetto di copertura, la data e l'importo dei premi in scadenza, oltre ad ogni altro elemento utile a fornire al contraente un'informativa completa e personalizzata con riguardo alla sua specifica posizione assicurativa.

3. Per i contratti stipulati prima del 1° settembre 2013 l'informativa relativa alle condizioni contrattuali di cui al comma **1**, lettera **b)**, può essere fornita anche mediante una rappresentazione sintetica di tali condizioni. Il contraente può in ogni caso richiedere la pubblicazione integrale delle condizioni contrattuali sottoscritte.

4. Le imprese aggiornano le informazioni contenute nelle aree riservate con una tempistica coerente con le caratteristiche della copertura assicurativa a cui si riferiscono ed indicano chiaramente la data di aggiornamento.

5. Le imprese garantiscono la correttezza, la chiarezza e la trasparenza delle informazioni contenute nelle aree riservate, mediante l'uso di un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.

Art. 38 ter (Rischi particolari)

1. Le imprese possono non attivare le aree riservate per le coperture relative a:

- a)** rischi relativi a flotte di veicoli a motore o di natanti ;
- b)** grandi rischi ;
- c)** rischi agricoli stipulati ai sensi del decreto legislativo decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e ai relativi contratti integrativi ;
- d)** rischi connessi ad eventi specifici circoscritti in un limitato arco temporale ;
- e)** rischi accessori ad un prodotto o servizio in cui l'importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore ai 100 euro ;
- f)** rischi assicurati con contratti collettivi stipulati "per conto di chi spetta" ai sensi dell'articolo 1891 c.c.

2. Le esclusioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti di assicurazione, individuali e collettivi, connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento.

Art. 38 quater (Accesso alle aree riservate)

1. Le aree riservate sono facilmente individuabili nella home page del sito internet dell'impresa.
2. L'accesso è consentito al contraente mediante credenziali identificative personali rilasciate dall'impresa.
3. Nel caso di contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi o sono portatori di un interesse alla prestazione, l'accesso alle aree riservate è consentito all'assicurato oltre che al contraente.
4. Le imprese garantiscono la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni resi disponibili nelle aree dedicate. Il livello di sicurezza è proporzionato alle funzioni messe a disposizione del contraente, anche ulteriori rispetto a quelle informative minime di cui all'articolo 38 bis.
5. Le imprese garantiscono la gratuità e la continuità del servizio e la fruibilità della connessione da qualsiasi postazione ed indicano nel sito modalità di contatto idonee a fornire tempestiva assistenza agli utenti nel caso di difficoltà di accesso o consultazione dell'area.
6. Le imprese inseriscono nelle aree riservate messaggi pubblicitari o promozionali a condizione che il contraente abbia reso preventivo ed espresso consenso e ne garantiscono la riconoscibilità mediante una veste grafica che non interferisca con i contenuti dell'area riservata.

Art. 38 quinquies (Informativa sull'attivazione del servizio)

1. Le imprese rendono nota la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all'area riservata, specificandone le modalità, mediante pubblicazione di una apposita informativa sulla home page del sito internet.
2. L'informativa di cui al comma 1 è altresì resa per iscritto in occasione della sottoscrizione del contratto di assicurazione.
3. Per i contratti stipulati prima del 1° settembre 2013 l'informativa relativa alle aree riservate di cui al comma 2 è resa in occasione della prima comunicazione da inviare in adempimento degli obblighi di informativa previsti dalle disposizioni vigenti o da disposizioni contrattuali.

Art. 38 sexies (Comunicazioni in corso di contratto mediante le aree riservate)

1. Le imprese possono adempiere agli obblighi di informativa in corso di contratto di cui agli articoli 2 e 4 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e di cui agli articoli 13, 14, 15, 24, 27, 28 e 37 del presente Regolamento mediante pubblicazione nell'area riservata. Le comunicazioni e i documenti pubblicati nell'area sono acquisibili su supporto durevole.
2. E' fatta salva la facoltà del contraente di richiedere alle imprese l'invio dell'informativa di cui al comma 1 su supporto cartaceo.

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'INCONTRO DEL 31.07.13 CON LANGUINO ZENITH FUMAGALLI

Languino : ... Aggiungiamo che a settembre dovremo anche affrontare il tema che le Imprese non dovranno poter inserire nella Home-Insurance i **pagamenti dei premi** delle polizze. Per ora è solo facoltativo (cfr. Esiti della pubblica consultazione del Provvedimento n° 7 IVASS 16.07.2013), ma dobbiamo cercare di impedire questo ulteriore tentativo di **dis-intermediazione**.